

metisoft

231

**MODELLO
ORGANIZZATIVO**
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001



PARTE GENERALE

Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano.
(proverbio africano)

INDICE

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	4
1. PREMESSA	6
1.1 INTRODUZIONE.....	6
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
2.1 GENERALITÀ	7
2.2 I REATI PRESUPPOSTO.....	7
2.3 IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	7
2.4 LE SANZIONI	9
2.5 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ	10
3. LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA.....	12
4. L'ADOZIONE DEL MODELLO 231	13
4.1 GENERALITÀ	13
4.2 DESTINATARI.....	13
4.3 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO 231	14
4.4 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 231	14
4.5 STRUTTURA DEL MODELLO 231	15
4.6 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI"	16
4.7 IL MODELLO 231 E IL CODICE ETICO	16
5. LA METISOFT S.P.A.....	18
5.1 LA SOCIETÀ METISOFT	18
5.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE	18
5.2.1 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI	18
5.2.2 ORGANO AMMINISTRATIVO	19
5.2.3 DIRETTORE GENERALE.....	20
5.2.4 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE & FINANZA.....	21
5.2.5 RESPONSABILE DELIVERY	22
5.2.6 ORGANO DI CONTROLLO.....	22
5.2.7 ORGANO DI VIGILANZA.....	23
5.2.8 DATA PROTECTION OFFICIER.....	23
5.3 GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA GOVERNANCE	23
5.4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	24
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
6.1 RIFERIMENTO NORMATIVO.....	25
6.2 REQUISITI.....	25
6.2.1 ONORABILITÀ	25
6.2.2 PROFESSIONALITÀ	25
6.2.3 AUTONOMIA E INDIPENDENZA	25
6.2.4 CONTINUITÀ D'AZIONE	26
6.3 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA	26
6.4 DECADENZA E REVOCA	26

6.5	COMPITI E POTERI	27
6.6	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
6.6.1	FLUSSI AGLI ORGANI SOCIALI	28
6.6.2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
7.	FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	30
7.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	30
7.2	INFORMAZIONE A COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI.....	30
8.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	31
8.1	PRINCIPI GENERALI.....	31
8.2	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	31
8.3	DESTINATARI DELLA SANZIONE	32
8.3.1	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (NON DIRIGENTI).....	32
8.3.2	SANZIONI PER I DIRIGENTI.....	33
8.3.3	SANZIONI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI.....	33
8.3.4	SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI	33
9.	WHISTLEBLOWING	34
10.	APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	35
10.1	ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL MODELLO 231	35
10.2	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	35
10.3	ATTUAZIONE DEL MODELLO.....	35
11.	REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	36
11.1	PREMESSA	36
11.2	CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO	36
11.3	FATTISPECIE DI REATO RELATIVE ALLE AREE A RISCHIO PER IL CONTESTO DELLE METISOFT	45

Revisione	Data	Sintesi della revisione	Redatto da	Approvato da
1.0	28/02/2024	Prima emissione	Gruppo di Lavoro Modello 231	Consiglio di amministrazione

Approvata dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del giorno 28 febbraio 2024

Abbreviazioni e definizioni

- Aree a rischio** *Le aree di attività aziendale nel cui ambito risulta applicabile, anche in termini potenziali, il rischio di commissione dei Reati contemplati dal D.Lgs.231/2001.*
- CCNL** *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti, impiegati e dirigenti della Metisoft.*
- Codice etico** *Codice comprendente il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Metisoft assume nei confronti dei propri interlocutori nello svolgimento della propria attività, approvato dal Consiglio di amministrazione e disponibile sul sito istituzionale della società all'indirizzo: www.metisoft.it*
- Collaboratori** *Coloro che agiscono in nome o per conto di Metisoft sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale.*
- Decreto o D.Lgs. 231/2001** *Il D. Lgs. 8 giugno 2001, nr.231 e le sue successive modifiche ed integrazioni.*
- Destinatari (del Modello 231)** *Componenti degli organi sociali e di governance aziendale e dipendenti, collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o finanziari di qualsiasi natura con la Metisoft, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati (ad esempio: consulenti, fornitori, partner).*
- Dipendenti** *Tutti i lavoratori subordinati di Metisoft (compresi i dirigenti). In generale tutte le persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti, compresi i dirigenti, che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Metisoft nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.*
- Dirigente** *Figura aziendale apicale, con specifici poteri e deleghe, nominato dal Consiglio di amministrazione della Metisoft.*
- Documento informatico** *Qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli.*
- Funzione** *Strutture organizzative di primo livello di Metisoft.*
- Linee Guida** *Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 (aggiornate a giugno*

2021).

Modello 231, MOG *Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001.*

Organo di governo *Il Consiglio di amministrazione di Metisoft.*

OdV *Organismo di Vigilanza secondo le previsioni del D.Lgs. 231/2001.*

PA *Pubblica Amministrazione ovvero tutti gli enti rientranti in tale fattispecie inclusi quelli di controllo e verifica (es. INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.).*

PEC *Posta elettronica certificata*

PEO *Posta elettronica ordinaria*

Presidente *Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Metisoft.*

Reati *I reati di cui al D.Lgs. 231/2001*

Società *Metisoft S.p.A.*

Soggetti apicali *Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Metisoft, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della Società.*

1. PREMESSA

1.1 Introduzione

Metisoft ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001, consapevole che tale sistema, seppur di approccio “volontario”, rappresenta un’opportunità per rafforzare il sistema di governance, e per sensibilizzare le risorse della Società rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, anche finalizzati ad una efficace prevenzione dei Reati.

Pertanto, per Metisoft, l’introduzione del Modello 231 non rappresenta un mero allineamento alla normativa sulla “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, ma uno strumento che consente il rafforzamento dei principi di comportamento della Società, cristallizzando i valori dell’etica e del rispetto della legalità, e focalizzando la gestione in una logica di prevenzione e di contenimento del rischio di commissione dei reati.

In questa logica multidimensionale e multidisciplinare il presente Modello è stato elaborato e predisposto grazie ad un gruppo di lavoro costituito da soggetti interni alla Società con l’ausilio e il supporto, di professionalità esterne, per consentire una valutazione indipendente e tecnico/professionale più ampia ed approfondita.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1 Generalità

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", ha introdotto in Italia la "responsabilità amministrativa" delle imprese.

Con questo Decreto, di fatto, viene sancito nell'ordinamento italiano un sistema normativo che prevede conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti per i reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi da parte di amministratori e/o dipendenti, in sostanza si introduce il principio "nuovo" di "*societas delinquere potest*".

Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell'esimente, prevista nella norma stessa, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

2.2 I reati presupposto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e riportati nell'ALLEGATO_1 della PARTE GENERALE

All'interno dell'allegato, sono elencati tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto.

2.3 Imputazione della responsabilità

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 sono:

- ❖ le società;
- ❖ gli enti forniti di personalità giuridica;
- ❖ le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Nel caso di commissione di uno dei Reati, l'Ente può essere considerato responsabile in presenza di determinate condizioni, di carattere "oggettivo" e "soggettivo".

I criteri di natura oggettiva prevedono che il reato sia stato commesso ***nell'interesse*** o a ***vantaggio*** dell'Ente, vieppiù che gli autori del reato siano:

- **soggetti in posizione apicale** rappresentati da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (esempio amministratore, direttore generale, ecc.) ovvero da persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente (esempio soci non amministratori);

- **soggetto in posizione di subordine** rappresentati da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (esempio dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate).

La società quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Tuttavia, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

La società, secondo il Decreto, può essere ritenuta responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla politica d'impresa).

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i Reati e di aver nominato un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e (appunto) di controllo sui modelli.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

Il Modello intende altresì delineare l'attività ed i processi formativi rivolti ai Destinatari indicando la funzione propedeutica della formazione, il suo orientamento e la sua intensità nonché la sua continuità.

Nel caso di Reati commessi da *Soggetti Apicali*, l'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità dell'Ente, qualora lo stesso dimostri che:

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è stato affidato all'Organismo di Vigilanza;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le misure previste dal Modello.

Le condizioni sopra elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa; l'esenzione dell'Ente da responsabilità dipende quindi dalla prova da parte dell'Ente medesimo dell'adozione ed efficace attuazione di un Modello di prevenzione dei Reati e della istituzione di un OdV.

Nel caso invece di Reati commessi da un Soggetto Subordinato, l'articolo 7 del Decreto prevede che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il Reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, inosservanza che si considera esclusa se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i Reati.

2.4 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su quote. Il numero delle quote (minimo cento e massimo mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.549,00) dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione degli atti illeciti. Al fine di rendere efficace la sanzione, l'importo della quota, inoltre, è determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti "apicali" ovvero da soggetti "subordinati" e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata che varia da un minimo di tre mesi a un massimo di sette anni. Le sanzioni interdittive devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente e devono rispondere ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà, in particolare ove applicate in via cautelare.

Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del Reato è sempre disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del Reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

Pubblicazione della sentenza

Il giudice penale può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

2.5 Esonero della responsabilità

Gli artt. 6 e 7, del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire la commissione dei reati.

L'esimente, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Apicali, si applica quando l'Ente dimostra che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione.

L'esimente, nel caso dei reati commessi dai Sottoposti, si applica solo qualora venga accertato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza non ricorre se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente medesimo, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche idoneo, efficace ed effettivo.

In particolare, risulta necessario:

- individuare e definire le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire le modalità di reperimento e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di consentirne la concreta capacità operativa;
- predisporre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di garantirne l'effettività.

Infine, ai fini dell'efficace attuazione è opportuno prevedere:

- una verifica periodica e l'eventuale revisione del Modello stesso quando dovessero emergere violazioni delle prescrizioni ovvero quando dovessero intervenire mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

3. LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

Le Linee Guida di Confindustria, nella loro edizione di giugno 2021, sono state approvate dal Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021. L'aggiornamento dalle precedenti linee guida (edizione 2014) si riferisce esclusivamente alla Parte Generale del Modello.

Rispetto alla precedente versione, le nuove Linee Guida tengono conto dei nuovi reati presupposto inseriti nel tempo e approfondiscono ulteriori argomenti, quali, per esempio, i sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale, il sistema integrato di gestione dei rischi, il sistema di segnalazione di violazioni interne (cd. whistleblowing) e la comunicazione delle informazioni non finanziarie.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

4. L'ADOZIONE DEL MODELLO 231

4.1 Generalità

La **Metisoft** ritiene che, per il consolidamento e la crescita nel mercato ICT, sia necessario non solo know how tecnico e professionalità, ma che questi aspetti siano associati alla correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e dei processi aziendali, e ad un accrescimento dell'immagine della Società. Questi aspetti concorrono al raggiungimento delle aspettative degli azionisti, dei dipendenti e alla soddisfazione del cliente.

Per questo motivo **Metisoft** ha implementato, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Modello 231, un sistema di gestione interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti e adottato un sistema di governance che pone al centro il capitale umano.

Il Modello 231 assume, pertanto, il ruolo di strumento di sensibilizzazione degli amministratori, dei dirigenti, di tutti i dipendenti e di tutti gli stakeholder (fornitori, clienti, partner commerciali, ecc.), chiamati ad adottare comportamenti idonei, in linea con i valori etici a cui si ispira la **Metisoft** nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Le previsioni del Modello 231 tendono ad affermare e a diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, quale presupposto strategico per un successo del core business della Società.

Il Modello 231, inoltre, intende promuovere e sviluppare la cultura del controllo e della tracciabilità degli eventi, che deve governare "l'agire quotidiano", nella consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

4.2 Destinatari

Le prescrizioni del presente Modello 231 della Metisoft devono intendersi applicabili e riferite:

- ai titolari di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, membro del collegio sindacale;
- alle funzioni che operano nell'ambito della gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- ai dipendenti della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;
- ai soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, interinali, ecc.;
- ai soggetti che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della stessa;
- ai soggetti che agiscono nell'interesse della Società, in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura (esempio partner di progetti di business);
- ai fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners con cui Metisoft intrattengono rapporti.

4.3 Obiettivi e finalità del Modello 231

Il Modello 231 ha lo scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Metisoft la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello 231, il Consiglio d'Amministrazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti di Metisoft;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Metisoft intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Metisoft, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza e monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari alle prescrizioni del Modello 231 adottato.

4.4 Predisposizione del Modello 231

I punti fondamentali sviluppati, dal gruppo di lavoro della Metisoft, nella definizione del Modello 231 possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste

Ai fini della predisposizione del Modello 231 si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con alcuni responsabili aziendali.

L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a:

- valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- definire ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché dei fondamentali

principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

- definire i protocolli di controllo.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia del sistema di organizzazione, gestione e controllo esistenti e a codificare, ove necessario, in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.Lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la Società ha individuato le procedure riferibili al Modello 231, che si integrano, evidentemente, con gli altri documenti, in quanto funzionali al Modello stesso, già utilizzati o operanti nell'ambito della Metisoft.

Si intende sottolineare che il presente documento è di carattere descrittivo e delinea i principi generali di adozione del Modello; sono, infatti, specificamente gli strumenti di controllo utilizzati nella realtà operativa aziendale (vedasi procedure, istruzioni, policies, sistemi autorizzativi, struttura organizzativa, sistema delle deleghe e delle procure, norme di comportamento, ecc.) a determinare il sistema di prevenzione "effettivo" dei rischi, che si intendono di fatto richiamati all'interno del Modello 231, pur se non trascritti pedissequamente, ma di fatto realizzando "il sistema operativo" del Modello 231.

4.5 Struttura del Modello 231

Il presente documento descrive i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Metisoft ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".

Il Modello 231 è strutturato in due parti:

- "**Modello 231 - Parte Generale**" che contiene una sintetica illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti, oltre alle regole ed i principi generali del Modello, l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei compiti, poteri e funzioni di tale organismo, la descrizione del sistema sanzionatorio e disciplinare; la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello, la definizione del sistema di segnalazione degli illeciti, nonché la previsione di verifiche periodiche e dell'aggiornamento del Modello;
- "**Modello 231 - Parte Speciale**" ed i relativi allegati che contengono l'individuazione delle aree ed attività ritenute rilevanti per la Metisoft, nonché la descrizione dei protocolli di controllo preventivi adottati in merito a ciascuna categoria di reato ritenuta rilevante ai sensi del D.lgs. 231.

Sono inoltre parte integrante del "**Modello 231 - Parte Generale**" il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società e tutte le disposizioni, gli atti e/o le procedure

aziendali che costituiscono gli strumenti di attuazione del Modello stesso e che sono richiamati al successivo paragrafo 5.3: **Gli strumenti per la gestione della governance**.

4.6 Mappatura delle attività “sensibili”

L'attività di mappatura ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come “sensibili”.

Le risultanze di tale attività sono raccolte in documenti “interni” conservati presso la Metisoft, inseriti come allegato specifico nel “**Modello 231 – Parte Speciale**” (Identificazione ed analisi delle attività sensibili), in quanto ritenute più coerenti a definire e descrivere tale parte specifica del Modello 231, sono state inoltre messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di amministrazione.

4.7 Il Modello 231 e il Codice Etico

Il Codice Etico della Metisoft costituisce parte essenziale del Modello 231. Nel Codice, sono espressi i principi etici fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello.

Tali principi sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi, le normative vigenti e le procedure/protocolli ed altri documenti dotati dalla Società;
- improntare lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società a criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza.

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello 231 si integrano con quelle del Codice Etico anch'esso adottato dal Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità già riportate al paragrafo 10.1: **Adozione e applicazione del Modello 231**, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico.

Infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi “deontologici”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello, invece, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente (compresi gli amministratori) o rapporto contrattuale in generale (esempio fornitori) con la Metisoft.

A seguito della sua adozione, il Codice Etico è stato messo a disposizione degli organi sociali, inviato a tutti i dipendenti al loro indirizzo PEO e a tutti i fornitori sempre tramite PEO.

Inoltre, Il Codice Etico viene pubblicato sul sito web istituzionale della società www.metisoft.it nella sezione "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo".

5. LA METISOFT S.P.A.

5.1 La società Metisoft

Metisoft è un gruppo italiano specializzato in Information Technology che, attraverso soluzioni e servizi, supporta i processi di business e le sfide tecnologiche dei propri clienti.

Siamo al fianco di piccole e medie imprese e di aziende enterprise per superare le barriere più diverse all'IT, attraverso un'offerta diversificata per mercati e tecnologie.

Siamo dotati di competenze trasversali e forniamo servizi di system integration a molte industrie: manifatturiero, fashion, farmaceutico, chimico, automotive, food&beverage, bancario e assicurativo.

La storia di Metisoft risale al 2006, anno di fusione di due società marchigiane: SIM S.r.l. e SINPRO SVILUPPO S.r.l. Dalle due realtà, nate a metà degli anni '80, è nato un team solido che ha potuto esprimere al massimo le proprie competenze, dando risalto ad attività complementari e risorse per investimenti strategici. Da allora si sono potuti aprire nuovi scenari di business che hanno posizionato Metisoft tra i player più importanti del panorama.

Metisoft è iscritta alla CCIAA delle Marche con numero AN-176626, la sede legale è a Fabriano (AN) in Via Giacomo Brodolini nr. 117.

Nel 2007 Metisoft acquisisce Adria Lab Srl, web agency specializzata nel web marketing e nella comunicazione.

Metisoft è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, dal 31 marzo 2020, per il sistema di gestione qualità afferente alla: *“Progettazione, sviluppo, commercializzazione, installazione, assistenza di applicazioni software. Progettazione, installazione e manutenzione di architetture di rete”* e certificato dall'organismo accreditato DNV Business Assurance Italy S.r.l.

Metisoft opera su tutto il territorio nazionale attraverso risorse umane che fanno riferimento alle sedi di:

FABRIANO (sede legale)

Via Brodolini, 117
60044 Fabriano (AN)

MILANO

Svincolo Assago - Viale Milanofiori
Palazzo Q5 - Primo Piano snc
20057 Rozzano (MI)

JESI

Via Gallodoro, 70Bis/A
60035 Jesi (AN)

TEVEROLA

Via Alessandro Volta, 2
81030 Teverola (CE)

PORTO POTENZA PICENA

Via Pergolesi, 31
62018 Porto Potenza (MC)

S. BENEDETTO DEL TRONTO

Via dell'Airone, snc
63074 San Benedetto del T. (AP)

5.2 Il sistema di governance

5.2.1 Assemblea degli azionisti

Lo Statuto agli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 30 stabilisce l'ambito di competenza e le funzioni dell'assemblea degli azionisti. In generale l'assemblea degli azionisti è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.

5.2.2 Organo amministrativo

Lo Statuto agli artt. 17, 18, 19, 20, 21 e 30 stabilisce l'ambito di competenza e le funzioni dell'organo amministrativo. Attualmente il funzionamento della Società è regolato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato all'Assemblea dei soci. In generale il CdA è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea degli azionisti. Il CdA potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. Al Presidente del CdA spetta la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio.

Deleghe e poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione

Delega alla stipula dei contratti di acquisto di beni e/o servizi, sia per utilizzo interno che per rivendita, con limite di importo pari a euro 250.000 per singolo acquisto ed euro 500.000 per semestre.

Delega a negoziare e sottoscrivere ordini e/o contratti di locazione o noleggio di beni mobili e/o servizi, per utilizzo interno, con un limite di importo pari a euro 250.000 per singolo atto e della durata massima di 5 anni. Per importi e durate superiori la competenza resta al Consiglio di amministrazione.

Delega a negoziare e sottoscrivere contratti e/o collaborazioni commerciali relativi ad attività che rientrano nell'oggetto sociale, con limite di impegno aziendale, diretto e/o indiretto, di euro 500.000, intendendosi tale limite relativo a ogni singolo contratto di fornitura, e durata non superiore a 3 anni. Per valori e durata superiori, la competenza resta del Consiglio di amministrazione.

Delega a sottoscrivere la partecipazione a gare indette da privati ed enti pubblici, offerte, capitolati di offerta e concedere le relative garanzie, con limite di impegno aziendale non superiore a euro 500.000 e durata non superiore a 3 anni. Per valori e durata superiori, la competenza resta del Consiglio di amministrazione.

Deleghe e poteri dell'Amministratore delegato

Delega a rappresentare legalmente e con poteri di firma la Metisoft per quanto delegato in specifico di seguito e per quanto non specificato ma occorrente nell'ambito dell'oggetto sociale e nell'interesse della società, fatta eccezione per quelli riservati al Consiglio di amministrazione.

Delega con attribuzione di tutti i seguenti poteri con firma singola, nell'ambito dell'oggetto sociale e nell'interesse della società, a rappresentare la Metisoft nei rapporti contrattuali verso gli istituti di credito con piena facoltà di produrre e presentare tutti i documenti richiesti da questi con costituzione di garanzie.

Delega a compiere qualsiasi operazione amministrativa, bancaria e finanziaria ritenuta opportuna per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; nell'ambito degli affidamenti concessi dagli istituti bancari, la richiesta resta di spettanza del Consiglio di amministrazione.

Delega a rilasciare di quanto riscosso, quietanze e scarichi nelle forme richieste.

Delega a rappresentare la Metisoft in tutti i rapporti contrattuali verso i dipendenti, consulenti e collaboratori e prestatori d'opera a vario titolo, con esclusione dei ruoli di dirigente, ed a rappresentare la Metisoft nei rapporti verso gli istituti previdenziali ed organizzazioni sindacali.

Delega a rappresentare la Metisoft in tutti i rapporti contrattuali verso le società di assicurazione per la stipula di polizze inerenti alla copertura di rischi correlati alle attività aziendali.

Delega alla stipula di ogni contratto relativo alla gestione degli acquisti di beni e servizi, sia per utilizzo interno che per rivendita, con limite di importo pari a euro 250.000 per singolo acquisto ed euro 500.000 per semestre.

Delega a negoziare e sottoscrivere ordini e/o contratti di locazione o noleggio di beni mobili e servizi con un limite di importo pari ad euro 100.000 per singolo atto e della durata massima di 5 anni.

Deleghe e poteri del Vicepresidente - Amministratore delegato

Delega ed attribuzione di tutti i seguenti poteri con firma singola, nell'ambito dell'oggetto sociale e nell'interesse della società, relativamente ai settori di seguito evidenziati:

- Delega, in qualità di Vicepresidente ed in assenza o impedimento del Presidente, a rappresentare legalmente la Metisoft.
- Delega, nell'ambito dell'oggetto sociale e nell'interesse della società, a compiere qualsiasi operazione amministrativa, bancaria e finanziaria ritenuta opportuna per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; nell'ambito degli affidamenti concessi dagli istituti bancari, la richiesta resta di spettanza del Consiglio di amministrazione.
- Delega a rappresentare la Metisoft in tutti i rapporti contrattuali verso i dipendenti, consulenti e collaboratori e prestatori d'opera a vano titolo, con esclusione dei ruoli di dirigente, ed a rappresentare la Metisoft nei rapporti verso gli istituti previdenziali ed organizzazioni sindacali.
- Delega a decidere ed attuare eventuali sanzioni disciplinari, dirimere le controversie di lavoro, sia individuali che collettive, con il personale dipendente tanto in sede conciliativa che giurisdizionale.
- Delega a negoziare e sottoscrivere ordini e/o contratti di noleggio di beni mobili e servizi con un limite di importo pari ad euro 100.000 per singolo atto e della durata massima di 5 anni.
- Delega a rappresentare la Metisoft in tutti i rapporti contrattuali verso le società di assicurazione per la stipula di polizze inerenti alla copertura di rischi correlati alle attività aziendali.
- Delega alla tutela della responsabilità civile dell'azienda ed in specifico al controllo dell'efficienza e della sicurezza degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in conformità alle normative in vigore, provvedere, in conformità con le disposizioni di legge, all'applicazione di tutte le norme e cautele dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla sicurezza del personale e provvedere nel migliore dei modi alla salvaguardia dell'ambiente e all'eliminazione degli effetti inquinanti dell'attività aziendale; per tale incarico può disporre in autonomia di una possibilità di spesa, per acquisto di beni e servizi in ambito, per un importo di euro 50.000 (cinquantamila) a semestre.
- Delega alla gestione e rispetto di tutte le normative vigenti e procedure in materia di privacy; per tale incarico può disporre in autonomia di una possibilità di spesa, per acquisto di beni e servizi in ambito, per un importo di euro 50.000 (cinquantamila) annuale.

5.2.3 Direttore Generale

Il Consiglio di amministrazione della Società in data 19 dicembre 2013, ha nominato il Direttore Generale munito di specifiche deleghe e poteri come di seguito riportate.

Deleghe e poteri del Direttore Generale

Delega alla stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi, sia per utilizzo interno che per rivendita, con limite di importo pari a euro 250.000 per singolo acquisto ed euro 500.000 per semestre.

Delega a negoziare e sottoscrivere ordini e/o contratti di locazione o noleggio di beni mobili e/o servizi, per utilizzo interno, con un limite di importo pari a euro 100.000 per singolo atto e della durata massima di 5 anni. Per importi e durate superiori la competenza resta al Consiglio di amministrazione.

Delega a negoziare e sottoscrivere contratti e/o collaborazioni commerciali relativi ad attività che rientrano nell'oggetto sociale, con limite di impegno aziendale, diretto e/o indiretto, di euro 500.000, intendendosi tale limite relativo ad ogni singolo contratto di fornitura, e durata non superiore a 3 anni. Per valori e durata superiori, la competenza resta del Consiglio di amministrazione.

Delega a sottoscrivere la partecipazione a gare indette da privati ed enti pubblici, offerte, capitolati di offerta e concedere le relative garanzie, con limite di impegno aziendale non superiore a euro 500.000 (trecentomila) e durata non superiore a 3 anni. Per valori e durata superiori, la competenza resta del Consiglio di amministrazione.

5.2.4 Responsabile Amministrazione & Finanza

È responsabile delle seguenti aree/attività: gestione fiscale, amministrativa, gestione amministrativa dei contratti e dei rapporti con i consulenti amministrativi della Metisoft.

Sovrintende alla corretta gestione delle registrazioni contabili e agli adempimenti legati a contabilità e bilancio.

Definisce le strategie per la gestione degli aspetti fiscali, anche supportato dallo Studio di Consulenza Esterno.

Mensilmente verifica la situazione degli insoluti e, predispone un report che discute con DC e/o DG.

Predispone, di concerto con RU, il regolamento amministrativo/finanziario della società, con riguardo alle procedure di spesa, di contabilizzazione, di rimborso delle spese, ecc.

Contratta le condizioni bancarie.

Tiene i rapporti con le banche per quanto attiene alle operazioni non ordinarie.

Verifica il mantenimento delle condizioni pattuite.

Reinveste la liquidità aziendale, attenendosi alle linee guida del CdA.

Deleghe e poteri in qualità di Procuratore Speciale

- Presentazione all'incasso ed anticipazione di ricevute bancarie, SDD e/o fatture nei limiti dei fidi concessi;
- Disposizioni di giroconti fra Istituti di credito dell'azienda senza limite;
- Disposizione di bonifico per retribuzione dipendenti ed oneri senza limite;
- Disposizione di bonifico per pagamenti vari nel limite massimo di euro 150.000 per singola operazione;
- Disporre dei conti intestati alla società per prelievi in contanti nel limite massimo di euro 5.000 per singola operazione;
- Versare sui conti intestati alla società contanti, assegni, vaglia, cambiali o altri titoli;
- Richiedere l'attivazione, la modifica e la revoca di addebiti permanenti su conto corrente;
- Richiedere il rilascio di carte di debito, credito e viacard - nei limiti dei fidi concessi - ed il loro annullamento;

- Chiedere informazioni sul saldo e sulle operazioni contabilizzate sui conti intestati alla società, anche in relazione a periodi anteriori al conferimento della presente delega; chiedere duplicati di documenti relativi ai conti intestati alla società, ad esempio estratti conto;
- Firmare per accettazione la variazione di condizioni contrattuali di conto corrente (tassi, commissioni ed ogni altra voce di spesa)
- Firma su tutte le richieste ordinarie dagli Istituti di credito

5.2.5 Responsabile Delivery

È responsabile delle seguenti aree/attività:

- Aumentare l'efficienza delle risorse umane impegnate nel processo di delivery ed ottimizzarne l'utilizzo su attività fatturabili.
- Rafforzare e gestire il modello operativo di flessibilità esterna con i fornitori.
- Monitorare la marginalità dei progetti.
- Monitorare la qualità del Delivery secondo gli SLA interni e del cliente.
- Garantire il supporto necessario alle strutture di Business.
- Adeguare il livello di competenze delle risorse alle richieste di mercato.
- Migliorare ed attuare processi interni di gestione e controllo delle attività di Delivery.
- Rendere operativi processi di standardizzazione delle attività di sviluppo.
- Determinare percorsi formativi e monitorare i relativi budget secondo linee strategiche aziendali.
- Realizzare progetti interni e monitorare i relativi budget secondo linee strategiche aziendali.
- Aumentare la riusabilità dei componenti SW sviluppati.
- Gestire i processi di certificazioni tecniche.
- Segnalare alle strutture di Business progettualità esportabili in contesti cliente diversi.
- Amministrare la crescita professionale delle risorse impegnate nel processo di delivery.
- Sovrintendere e supervisionare l'andamento dei CC.

Deleghe e poteri del Responsabile Delivery

- Delega alla stipula contratti di acquisto di beni e/o servizi, sia per utilizzo interno che per rivendita, con limite di importo pari a euro 100.000 per singolo acquisto ed euro 300.000 per semestre.
- Delega a negoziare e sottoscrivere contratti e/o accordi relativi ad attività che rientrano nell'oggetto sociale, con limite di impegno aziendale, diretto e/o indiretto, di euro 200.000, intendendosi tale limite relativo ad ogni singolo contratto e/o accordo, e durata non superiore a 2 anni.

5.2.6 Organo di controllo

Lo Statuto all'art. 22 stabilisce l'ambito di competenza e le funzioni del collegio sindacale che svolge anche la funzione di controllo contabile. Nello svolgimento del proprio compito il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

5.2.7 Organo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo", allo stesso è affidato "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curare il suo aggiornamento", secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, è composto da tre membri.

5.2.8 Data Protection Officer

Il CdA ha nominato il Data Protection Officer (DPO), figura introdotta dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati nr. 2016/679. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno dell'azienda, affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

5.3 Gli strumenti per la gestione della governance

Il sistema di governance, unitamente alla attribuzione di deleghe e poteri, e gli strumenti per la gestione della stessa, adottati dalla Metisoft, costituiscono il "sistema di gestione della governance" aziendale che consente di individuare, rispetto alle attività poste in essere, come si siano formate e attuate le decisioni della Metisoft.

Gli strumenti per la gestione della governance sono costituiti da:

- Statuto: contempla diverse previsioni relative al funzionamento della società volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione, coerentemente con le disposizioni di legge vigenti.
- Codice etico: esprime i principi etici e deontologici che la Metisoft ha fatto propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il perseguimento dell'oggetto sociale, con l'obiettivo di regolare i rapporti con i destinatari e stimolare atteggiamenti e comportamenti volti a prevenire i Reati del Modello 231.
- Mansionario aziendale: definisce le aree di responsabilità delle diverse funzioni presenti nell'organigramma aziendale, stabilendone anche, laddove necessario, il livello di istruzione, le capacità, le conoscenze e le qualifiche.
- Organigramma aziendale: descrive in forma grafica l'articolazione delle funzioni e le loro posizione gerarchica nell'ambito dell'organizzazione della Metisoft.
- Sistema di deleghe e poteri (incluse le procure): stabilisce, mediante l'attribuzione di specifici poteri, deleghe e procure, il sistema di rappresentanza e di responsabilità assegnato a specifiche funzioni per un corretto, funzionale ed efficace perseguimento del business.
- Comunicazioni di Servizio e Organizzative (verificare se strumento utilizzato): concorrono a fornire ulteriore specifiche direttive in termini di compiti e responsabilità attribuiti e funzioni e mansioni e vengono diffusi attraverso la intranet aziendale.
- Procedure e Regolamenti interni: costituiscono il corpo documentale che regola in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti e/o strategici. In particolare:
 - ✧ Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ): strumento di carattere organizzativo/gestionale caratterizzato dall'adozione di un sistema di processi interrelati e controllati, che si propone di perseguire la soddisfazione del Cliente attraverso l'efficientamento dei processi e il loro miglioramento continuo. Il SGQ è certificato secondo lo standard normativo ISO 9001:2015

dall'Organismo di Certificazione DNV-GL – Certificato nr. 10000307407-MSC-ACCREDITATA;

- ✧ Sistema di Gestione della Privacy che attraverso la Politica Generale di Protezione dei Dati Personali (GDPR) raccoglie le procedure organizzative cui tutti devono attenersi per garantire la riservatezza dei dati che contemplano le regole di utilizzo delle credenziali di accesso ai dati e dei sistemi di crittografia, le modalità di dismissione dei supporti contenente dati personali, nonché delle varie fasi del trattamento dei dati personali. L'intero modello di gestione è strutturato in conformità al Regolamento UE nr. 2016/679 (GDPR);
- ✧ Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro è costituito da tutta la documentazione derivante dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che concretizza e sostiene l'intera politica aziendale di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il sistema documentale sopra richiamato e la generalità attività di vigilanza e controllo esercitata dalle diverse funzioni aziendali preposte, costituiscono un primo livello di presidio della prevenzione di comportamenti illeciti.

5.4 Il sistema di controllo interno

Nella predisposizione del Modello 231 ha tenuto conto del proprio "sistema di gestione della governance" descritto nel dettaglio ai precedenti paragrafi 5.2 e 5.3, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di Reati.

La Metisoft ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, provvedendo alla sua integrazione, laddove necessario, con regole di comportamento e misure di controllo generali e specifiche al fine di garantire:

- a) idonei poteri autorizzativi e di firma, mediante una chiara definizione e formalizzazione delle responsabilità e dei poteri attribuiti dalla Società, previsione di limiti all'esercizio di poteri e coerenza tra i poteri formalmente conferiti e quelli concretamente esercitati nell'ambito dell'organizzazione della Società;
- b) esistenza di procedure/protocolli/norme formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione a garanzia della verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- c) garantire la segregazione delle funzioni coinvolte nella gestione di ciascun processo (rispetto del principio di separazione tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla);
- d) necessità che ciascuna operazione "significativa" sia associata ad un adeguato meccanismo autorizzativo;
- e) tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- f) documentazione e documentabilità dei controlli effettuati.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Riferimento normativo

L'esonero dalla responsabilità amministrativa, si concretizza, come previsto dall'art. 6, co. 1, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001, attraverso la necessaria istituzione di un "organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". Tale organo denominato Organismo di Vigilanza il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

6.2 Requisiti

I membri dell'OdV, nominati direttamente dal CdA, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza previsti, dalla vigente normativa e dal Modello 231, nonché svolgere le proprie funzioni garantendo la necessaria continuità d'azione.

6.2.1 Onorabilità

I requisiti di onorabilità sono:

- Assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:
 - Per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
 - Per reati contro la fede pubblica o il patrimonio
 - Alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, ovvero è intervenuta la riabilitazione;
- Assenza di procedura fallimentare in corso, ovvero è intervenuta la riabilitazione ai sensi degli art. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n.267;
- Assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del Codice penale;
- Assenza di contravvenzioni accertate i per violazioni di norme in materia di lavoro, in materia di previdenza, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non conciliabili in via amministrativa

6.2.2 Professionalità

I componenti dell'OdV devono possedere competenze nelle attività di auditing, nell'analisi dei sistemi di controllo e in ambito giuridico (in particolare penalistico), affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l'OdV può avvalersi anche dell'ausilio e del supporto di competenze esterne.

6.2.3 Autonomia e indipendenza

I componenti dell'OdV, nell'esercizio della loro funzione, devono essere autonomi ed indipendenti. L'OdV può disporre di un budget annuale, approvato dal CdA, su proposta dell'OdV stesso. Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o

professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'OdV e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

6.2.4 Continuità d'azione

L'OdV è tenuto a vigilare costantemente, attraverso attività di controllo e indagine, sul rispetto del Modello 231 da parte dei Destinatari e a curarne l'attuazione e l'aggiornamento.

6.3 Composizione, nomina e durata

L'OdV della Metisoft ha una struttura collegiale composta da tre membri, nominati dal CdA, che stabilisce anche quale di questi svolge le funzioni di Presidente. I requisiti dell'OdV vengono accertati dal CdA mediante valutazione del CV e dell'autodichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei componenti selezionati.

L'accettazione dell'incarico, da parte dei componenti dell'OdV, comporta la presa visione del Modello 231 e l'adesione al Codice Etico della Metisoft, nonché l'impegno a svolgere le funzioni attribuite garantendo la necessaria continuità di azione, comunicando al CdA qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo ad un componente dell'OdV ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato. Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'OdV rimane in carica per un triennio e comunque fino alla nomina del nuovo OdV.

6.4 Decadenza e revoca

In caso di decadenza, decesso, dimissione o revoca di un componente dell'OdV, il CdA tempestivamente alla sostituzione del membro cessato. Non può essere nominato componente dell'OdV un soggetto che non possieda i requisiti di cui al paragrafo 6.2: **Requisiti**. L'eventuale revoca di un componente dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del CdA, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove per "giusta causa" si intende:

- l'omessa comunicazione al CdA di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'ODV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'OdV.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica. Costituisce, invece, causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'OdV nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

Il componente dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al CdA e all'OdV a mezzo PEC o raccomandata A.R.

6.5 Compiti e poteri

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Metisoft, tali da consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello 231. A tal fine, l'OdV può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, tale Regolamento se adottato viene portato a conoscenza del CdA. All'OdV è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento. All'OdV sono conferite le seguenti attribuzioni:

- a) verificare l'efficienza ed efficacia, nonché l'adeguatezza del Modello 231 nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, segnalando al CdA eventuali necessità od opportunità di aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
- b) verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- c) segnalare al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Per un efficace svolgimento delle già menzionate funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- ⊗ elaborare ed implementare un piano di audit sull'effettiva applicazione delle procedure/protocolli adottati nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- ⊗ verificare periodicamente la mappatura delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- ⊗ effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello 231, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- ⊗ effettuare audit mirati su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- ⊗ verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello 231, nonché del suo livello di conoscenza;
- ⊗ raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal Modello 231 ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- ⊗ porre in essere o proporre al CdA, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello 231;
- ⊗ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello 231;
- ⊗ monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello 231;
- ⊗ coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello 231, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello 231;
- ⊗ coordinarsi con la Direzione Risorse Umane, al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231;

- ⊗ Coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- ⊗ svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali della Metisoft.

A tal fine l'OdV ha la facoltà di:

- ⊗ emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare la propria attività;
- ⊗ accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- ⊗ avvalersi, d'intesa con il CdA, dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui demandare lo svolgimento delle attività specifiche di verifica;
- ⊗ procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello 231, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti;
- ⊗ chiedere ed ottenere dagli interessati la messa a disposizione delle informazioni, dei dati e/o delle notizie necessarie al monitoraggio delle diverse attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello 231.

L'operato dell'OdV non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione del CdA, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'OdV stesso.

L'OdV verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

6.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

6.6.1 Flussi agli organi sociali

L'OdV riferisce al CdA, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Modello, secondo le seguenti modalità:

- comunicare, ogni qual volta lo ritenga opportuno, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e delle problematiche relative al sistema disciplinare (sanzioni irrogate) da parte di qualsiasi destinatario, per consentire agli organi direttivi di adottare i provvedimenti necessari ovvero in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali criticità sul Modello 231 emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- relazionare periodicamente sull'andamento del Modello 231, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere. Tale relazione viene inviata al CdA e al Collegio Sindacale;
- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'ODV può essere consultato in qualsiasi momento dal CdA e dal Collegio Sindacale, per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 o a situazioni specifiche.

6.6.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere costantemente informato dalle funzioni responsabili sugli aspetti che possono esporre la Metisoft al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Metisoft nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- ❖ rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- ❖ notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- ❖ aggiornamento del sistema deleghe e poteri;
- ❖ aggiornamento del mansionario aziendale e dell'assetto organizzativo;
- ❖ comunicazioni specifiche, ad esempio, in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ambientale o di violazione della privacy;
- ❖ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità di controllo, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ❖ richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello 231 stesso nelle aree di attività a rischio.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di PEO odv.metisoft@metisoft.it dedicata all'invio di comunicazione nei confronti dell'OdV da parte dei dipendenti, dei membri degli organi sociali e dei collaboratori esterni.

Il sistema delle segnalazioni è di natura riservata e tutela il segnalante in armonia con le recenti disposizioni introdotte dal D.Lgs. 10 marzo 2023, nr.24 recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*. Al successivo capitolo 9: **WHISTLEBLOWING** è riportato in dettaglio il meccanismo di funzionamento della cosiddetta “tutela del segnalante”.

7. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

7.1 Formazione del personale

La Metisoft promuove la conoscenza del Modello 231 e del Codice etico, delle relative procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari che sono pertanto espressamente tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione del medesimo.

Per dare sostanza a tale impegno, la Metisoft organizza iniziative di formazione / informazione / comunicazione mirate, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione dei contenuti del Modello 231 e dei principi del Codice Etico.

La formazione è diversificata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione del ruolo e del livello di responsabilità dei Destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area operativa in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione alle iniziative promosse dalla Metisoft, in questo ambito di interesse, è da ritenersi obbligatoria per i Destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza (o registrazione dell'accesso al collegamento a distanza), in quanto ogni partecipante viene registrato anche ai fini dell'eventuale valutazione finale delle attività svolte e al conseguente rilascio degli attestati di partecipazione se previsti.

La diffusione del Modello 231 e del Codice Etico ai neoassunti viene realizzata attraverso la consegna di una specifica informativa iniziale.

Il “**Modello 231 - Parte Generale**” dopo la sua adozione viene pubblicato sul sito web istituzionale della società www.metisoft.it nella sezione “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, mentre il “**Modello 231 - Parte Speciale**” e le procedure/protocolli ad esso collegati sono reperibili attraverso la rete intranet aziendale.

7.2 Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello 231 è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello stesso siano promosse e assicurate anche nei confronti dei collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi. Per questo motivo ai soggetti esterni alla Metisoft (fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite informative legate all'ambito di applicazione del Modello 231 e del Codice Etico.

Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che, comportamenti contrari alle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico ovvero alla normativa vigente, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Ogni comportamento posto in essere dai partner commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

8. IL SISTEMA SANZIONATORIO

8.1 Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello 231 da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello stesso.

Il Sistema Sanzionatorio opera nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle del CCNL in vigore, ha natura strettamente interna alla Metisoft, non sostitutivo, ma preventivo e complementare rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme applicate nell'ambito dell'organizzazione di Metisoft.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello 231 non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (esempio penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento e, in particolare, le previsioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) nonché le previsioni del CCNL applicabile.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dalla Metisoft in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello 231 potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello stesso dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

La Metisoft si riserva la facoltà di elaborare uno specifico "Regolamento disciplinare e sanzionatorio" qualora se ne ravvisi la necessità, lo stesso sarà operativo solo dopo l'approvazione del CdA e previa diffusione all'interno dell'organizzazione, nei modi e nelle forme riportate nel documento stesso.

8.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo di esempio, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231;
- mancato rispetto delle procedure concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello 231, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello 231 ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti del Modello 231.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello 231 il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- 1) gravità della inosservanza;
- 2) livello di responsabilità gerarchica dell'autore della violazione;
- 3) elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
- 4) rilevanza degli obblighi violati;
- 5) conseguenze in capo alla Metisoft;
- 6) eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- 7) circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- a) i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- b) la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- c) l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per la Metisoft e per i dipendenti;
- d) la prevedibilità delle conseguenze;
- e) le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave. L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

8.3 Destinatari della sanzione

Sono soggetti al sistema sanzionatorio i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Metisoft, nell'ambito dei rapporti stessi.

8.3.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti (non dirigenti)

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello 231 sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

8.3.2 Sanzioni per i dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione dei principi generali del Modello 231, delle regole di comportamento del Codice etico e delle procedure aziendali – anche su segnalazione dell'OdV – il CdA provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL Dirigenti Industria e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

8.3.3 Sanzioni nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello 231 o del Codice etico da parte di componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero del Collegio Sindacale, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali assumeranno le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario, l'Assemblea degli azionisti.

8.3.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Metisoft, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e del Modello 231 potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

9. WHISTLEBLOWING

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17 dicembre 2023.

Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il Modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

A tutela degli stakeholder, la Metisoft si è dotata di una Procedura cosiddetta del “Whistleblowing”, coerentemente con le disposizioni in vigore.

Tale procedura specifica le modalità attraverso le quali, qualunque soggetto, può segnalare situazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno degli interessi della Metisoft, o in ogni caso passibili di violazioni del Modello 231 e del Codice Etico.

La segnalazione dei soggetti ritenuti colpevoli di atti illeciti è fondamentale per impedire gli episodi corruttivi, a tutela dell'integrità della Metisoft e a garanzia di correttezza e legalità nei confronti di coloro che opera nell'ambito della nostra organizzazione.

La procedura consente di gestire oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nel rispetto delle forme di tutela che vengono offerte al segnalante dalle vigenti normative.

La gestione della segnalazione garantisce, in ogni fase, la riservatezza del contenuto della stessa (includere le informazioni su eventuali segnalati) e dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

È inoltre assicurata la tutela del segnalante in buona fede, nonché quella del segnalato in relazione alle segnalazioni che, all'esito delle analisi, si rivelino infondate ed effettuate al solo scopo di nuocere al segnalato stesso o per dolo o colpa grave.

È vietato il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi della procedura, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La Procedura “Whistleblowing” è pubblicata sul sito istituzionale www.metisoft.it, ed accessibile dal link: <https://www.metisoft.it/regolamento-whistleblowing/>

10. APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

10.1 Adozione e applicazione del Modello 231

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231 costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di amministrazione. È pertanto rimessa a quest'ultimo la responsabilità di approvare e adottare, mediante apposita delibera, il Modello 231. L'adozione del Modello 231 e di tutta la documentazione allo stesso collegata, come già sopra riportato, spetta al Consiglio di amministrazione della Metisoft, l'evidenza dell'adozione viene riportata in calce alla seconda di copertina dei documenti adottati con gli estremi della delibera.

Il “Modello 231 - Parte Generale” dopo la sua adozione viene pubblicato sul sito web istituzionale della società www.metisoft.it nella sezione “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”.

10.2 Modifiche e integrazioni del modello

Le successive modifiche e integrazioni del Modello 231, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Modello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- modifiche di parti del Modello 231;
- modifica del regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- modifica del Sistema Sanzionatorio;

10.3 Attuazione del modello

È compito del Consiglio di amministrazione provvedere all'attuazione del Modello 231, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

L'attuazione del Modello 231 ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dal Consiglio di Amministrazione, anche tramite attività di auditing specifica, e dall'Organismo di Vigilanza, come riportati al paragrafo 6.5: Compiti e poteri, con riferimento all'OdV.

Il Consiglio di amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività aziendale “sensibili” e del Modello 231, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello 231 adottato è garantita:

- dai responsabili delle funzioni aziendali della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree “sensibili”.

11. REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

11.1 Premessa

La conoscenza delle fattispecie di Reato è reputata indispensabile presidio all'efficace attuazione del Modello 231.

Nel presente capitolo sono riportate tutte le fattispecie di reato richiamate dal Decreto anche se alcune di esse non sembrano presentare profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Metisoft.

Nei paragrafi che seguono sono riportati:

- L'elenco completo, alla data di approvazione del Modello 231, dei reati contemplati dal Decreto (catalogo dei reati presupposto);
- Il dettaglio delle fattispecie di reato relative alle aree ritenute a rischio per il contesto della Metisoft.

11.2 Catalogo dei reati presupposto

La conoscenza delle fattispecie di Reato previsti dal D.Lgs. 231/2001 è reputata indispensabile presidio all'efficace attuazione del Modello 231. Di seguito riportiamo l'elenco dei reati presupposto in vigore alla data di adozione del Modello 231.

Art. 24

[articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Art. 24-bis

[articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*
- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*

Art. 24-ter

[articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

Delitti di criminalità organizzata

- *Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]*
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

Art. 25

[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- *Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]*
- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*

Art. 25-bis

[articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

Art. 25-bis.1

[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Delitti contro l'industria e il commercio

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)*
- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

Art. 25-ter

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

Reati societari

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]*

Art. 25-quater

[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*
- *Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
- *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]*

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*
- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- *Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*
- *Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

Art. 25-quater.1

[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

Art. 25-quinquies

[articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

Delitti contro la personalità individuale

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

Art. 25-sexies

[articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Reati di abuso di mercato

- *Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]*
- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

Art. 187-quinquies TUF

[articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*
- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*

Art. 25-septies

[articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*
- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

Art. 25-octies

[articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- *Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

Art. 25-octies.1

[articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*

Art. 25-octies.1 comma 2

[articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- *Altre fattispecie*

Art. 25-novies

[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*
- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

Art. 25-decies

[articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

Art. 25-undecies

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Reati ambientali

- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*

- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- *Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*

Art. 25-duodecies

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)*

Art. 25-terdecies

[articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Razzismo e xenofobia

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]*

Art. 25-quaterdecies

[articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)*
- *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)*

Art. 25-quinquesdecies

[articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Reati Tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)*

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Art. 25-sexiesdecies

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Contrabbando

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Art. 25-septiesdecies

[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)*

Art. 25-duodevicies

[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)*

Art. 12, L. n. 9/2013

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*
- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

L. n. 146/2006

[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Reati transnazionali

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*

11.3 Fattispecie di reato relative alle aree a rischio per il contesto delle Metisoft

La valutazione dei reati che in astratto possono interessare la Metisoft, in relazione al contesto ed ai processi attivi in azienda, è la condizione essenziale per la costruzione della Parte Speciale del Modello 231. Di seguito riportiamo l'elenco dei **reati di interesse** della Metisoft alla data di adozione del Modello 231.

Art. 24

[articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Art. 24-bis

[articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Art. 24-ter

[articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

Delitti di criminalità organizzata

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]

Art. 25

[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Art. 25-bis.1

[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Delitti contro l'industria e il commercio

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*

Art. 25-ter

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

Reati societari

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)*

Art. 25-septies

[articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*
- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

Art. 25-octies

[articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Art. 25-novies

[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

Art. 25-undecies

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Reati ambientali

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 25-quinquiesdecies

[articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Reati Tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*